



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitario, e in particolare l'articolo 3, comma 2, che prevede la formazione universitaria degli insegnanti elementari nel Corso di laurea in scienze della formazione primaria;
- VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante interventi finanziari per l'università e la ricerca, e in particolare l'articolo 1 che al comma 4 prevede l'utilizzazione di personale docente per lo svolgimento dei compiti di supervisore di tirocinio e di coordinamento delle attività didattiche nell'ambito di corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e, al comma 5, per le medesime finalità, l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola primaria, nel limite del contingente previsto all'articolo 456, comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, concernente definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 recante ”Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181 lettera b) della legge13 luglio 2015, n. 107;
- VISTO il sopracitato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni e, in particolare: l'articolo 3, comma 2, che ha definito le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e della scuola primaria; l'art. 11, comma 5 bis, in base al quale “ La determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 novembre 2011, concernente disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale

aspiranti a tali compiti, in attuazione dell' articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;

- VISTO il decreto del Ministro dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 marzo 2013, n. 210, con il quale sono stati determinati i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
- VISTO il decreto del Ministro dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2014 n. 548 con il quale è stato prorogato il contingente stabilito con il decreto 210 del 26 marzo 2013;
- VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 agosto 2015 n. 623 di proroga per l'anno accademico 2015/2016 del contingente stabilito con il decreto del 26 marzo 2013 n. 210;
- VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell' 8 giugno 2016 n. 376 con cui è stato ulteriormente prorogato per i successivi anni accademici il contingente stabilito con il decreto del 26 marzo 2013 n. 210;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 638 del 23 agosto 2017 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con cui è stato ulteriormente prorogato per l'anno scolastico 2017/2018 il contingente stabilito con il decreto 210 del 26 marzo 2013;
- VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 507 del 19 giugno 2018 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con cui è stato prorogato per l'anno scolastico 2018/2019 il contingente assegnato agli Atenei per lo svolgimento di funzioni tutoriali presso i Corsi di Laurea di Scienze della Formazione Primaria;
- CONSIDERATA la congruenza dei contingenti di cui al citato DM 210/2013 per le eventuali necessità inerenti i successivi anni accademici, nel rispetto dei limiti delle attuali disponibilità di bilancio, secondo quanto disposto al citato articolo 11, comma 5 bis del D.M. 249/2010;
- RITENUTO necessario provvedere, nelle more del completamento dell'iter di approvazione del DM di definizione del contingente del personale della scuola da collocare in esonero totale o parziale, ad assicurare la continuità nello svolgimento dei compiti tutoriali presso i corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale

- VISTO** che il contingente assegnato agli Atenei per lo svolgimento di funzioni tutoriali presso i Corsi di Laurea di Scienze della Formazione Primaria per l'a.s. 2018/2019 era così ripartito: n. **6** esoneri a tempo pieno presso l'Università degli Studi "Roma Tre"; n. **8** esoneri presso l'Università "Lumsa" di cui n. **2** a tempo pieno e n. **6** a tempo parziale ; n. **2** esoneri a tempo parziale presso l' "Università Europea di Roma" ; n. **1** esonero a tempo pieno presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- VISTA** la nota dell' Università degli Studi di "Roma Tre"- Facoltà di Scienze della Formazione Primaria prot. n. 73626 del 29.07.2019 con la quale si richiede la conferma, per l'a.s. 2019/2020, come Tutor Organizzatori delle docenti **Carla Gueli, Sandra Monaco, Amelia Mori, Viviana Rossanese, Fabiana Tiberi**;
- VISTA** la necessità di distribuire tra le Università del Lazio il contingente del personale della scuola da collocare in esonero totale o parziale per lo svolgimento dei compiti di supervisore di tirocinio e di coordinamento delle attività didattiche nell'ambito dei corsi di Laurea di Scienze della Formazione Primaria;
- CONSIDERATO** che l' incarico di Direttore Generale dell'USR per il Lazio è in corso di registrazione da parte degli organi di controllo;

DECRETA

Art.1 I sottoelencati docenti, in servizio presso le Istituzioni Scolastiche a fianco di ciascuno indicate, tutti della Regione Lazio, sono posti, per l'anno scolastico **2019/2020**, in posizione di **esonero totale** dal servizio per lo svolgimento di compiti di Supervisore di Tirocinio presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell'Università degli Studi Roma Tre:

Docenti utilizzate a tempo pieno

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Scuola di servizio
Gueli Carla	Palermo 02.03.1977	I.C. " Padre Semeria"- Plesso Principe di Piemonte-Roma
Monaco Sandra	Roma, 16.09.1960	Centro Provinciale Istruzione per Adulti-CPIA 3- Roma
Mori Amelia	Civitavecchia, 23.11.1968	I.C. Nelson Mandela- sede " A. Celli"- Roma
Rossanese Viviana	Roma 01.07.1973	I.C Lido del Faro- Fiumicino- Roma
Tiberi Fabiana	Roma 01.07.1973	I.C. "Casalotti" Via dei Casalotti, 259-00166



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale

- Art.2** Per le sedi lasciate libere dai docenti sopra elencati si provvederà secondo quanto disciplinato dalla contrattazione collettiva e dal combinato disposto degli art. 1, comma 7 del D.L. 28 agosto 2000 n. 240 e 7 bis della Legge 27 ottobre 2000 n. 306.
- Art.3** L'attività svolta presso le Università in qualità di supervisore di tirocinio, è valida a tutti gli effetti come servizio d'Istituto nella scuola di titolarità.

in luogo del Direttore Generale
IL CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Carmela Palumbo